

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35106 Anno 2016

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 20/07/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) Pintiliesei Cristian Dumitru, nato il 10/11/1990;

Avverso la sentenza n. 657/2014 emessa l'08/01/2015 dal Tribunale di Viterbo;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Delia Cambria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito per il ricorrente l'avv. Amedeo Centrone;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa l'08/01/2015 il Tribunale di Viterbo giudicava Cristian Dumitru Pintiliesei colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., accertato a Caprarola l'08/04/2015, per il quale veniva condannato alla pena di 200,00 euro di ammenda.

Il Pintiliesei, in particolare, veniva ritenuto colpevole della detenzione di una spada modello *katana* della lunghezza complessiva di 101 centimetri, di cui 68 di lama, che custodiva presso l'abitazione dei suoi genitori, dove l'imputato dimorava, senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza.

2. Avverso tale sentenza il Pintiliesei, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso motivazionale che desse conto degli elementi necessari alla configurazione del reato contestato, a norma dell'art. 697 cod. pen., attesa la funzione ornamentale della spada in contestazione.

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

In via preliminare, deve rilevarsi che, in tema di reati concernenti le armi bianche, ^{697 c.} l'art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie; mentre l'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 si applica agli oggetti atti a offendere, il cui porto non è giustificato.

Per armi proprie, secondo la definizione data dagli artt. 30 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, 44 e 45 del relativo regolamento, devono intendersi quelle da sparo e, per quanto di interesse nel presente giudizio, tutte quelle la cui destinazione naturale sia l'offesa alla persona. In questo ambito, è stato chiarito che l'elemento distintivo tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nell'idoneità all'offesa alla persona, comuni a entrambe le categorie, quanto nell'individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti di volta in volta

considerati in un determinato ambiente sociale (cfr. Sez. 1, n. 37208 del 14/11/2013, Carnicelli, Rv. 260776).

2. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, nella sentenza impugnata, si evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai militari della Stazione dei Carabinieri di Caprarola, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione del Pintiliesei, alla luce delle notevoli potenzialità offensive della spada *katana* sequestrata presso l'abitazione dei genitori dell'imputato. Tali potenzialità offensive risultano avvalorate dalle caratteristiche strutturali e funzionali della *katana* sequestrata dalle forze dell'ordine, che presentava una lunghezza complessiva di 101 centimetri, di cui 68 di lama e 15 di manico.

Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che ritiene le spade della tipologia di quella sequestrata all'imputato, attesa la loro natura di armi bianche, idonee a configurare l'ipotesi di reato in contestazione, conformemente al seguente principio di diritto che occorre ribadire: «La "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma bianca, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'art. 699 cod. pen.» (cfr. Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860).

In questo contesto processuale, non può non convenirsi con le conclusioni del Tribunale di Viterbo, secondo il quale le dimensioni e le caratteristiche funzionali della *katana* in esame facevano ritenere che l'arma aveva come destinazione naturale quella di offendere la persona, imponendo di ricondurla alla categoria delle armi bianche proprie, di cui tanto l'importazione dal Giappone quanto la detenzione risultavano vietate (cfr. Sez. 1, n. 310 del 18/11/1996, Frati, Rv. 247238).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Dumitru Pintiliesei deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/07/2016.